

STATUTO

"ACCADEMIA DELL'EQUILIBRIO"
Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "ACCADEMIA DELL'EQUILIBRIO A.P.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Vidracco (TO) e con durata illimitata.

1.2 L'Associazione potrà istituire altre sedi operative, in Italia e anche all'estero, e può operare sull'intero territorio nazionale.

1.3 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con il presente statuto promuovono o realizzano, in via principale, le seguenti attività di interesse generale, i cui destinatari sono gli associati, loro familiari o terzi, mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, in conformità dell'art. 5 comma 1 del Dlgs n. 117/2017:

a. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

d. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

f. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

g. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2.2 L'Associazione si propone lo scopo di favorire le condizioni per creare uno o più modelli di vita comunitaria anche attraverso la condivisione abitativa dei propri associati e loro familiari, l'organizzazione e la gestione di spazi abitativi residenziali e l'organizzazione di incontri periodici tra associati. Per raggiungere tali scopi si prefigge di applicare forme di scambio tra gli associati e/o terzi, anche tramite lo sviluppo di un sistema di valuta complementare o altre modalità ritenute adatte, sostenendo eventuali Gruppi di Acquisto (G.A.S.) e "banche del tempo". A tal fine l'Associazione provvede con uno o più regolamenti interni a disciplinare il rapporto tra i soci componenti i villaggi-comunità e l'Associazione relativamente all'uso degli immobili dati in godimento, alla durata, agli obblighi reciproci, alla responsabilità

nei confronti dei terzi, alle conseguenze della fine del rapporto, alle regole di vita cui attenersi, assegnando singoli progetti a seconda delle caratteristiche del villaggio – comunità che gli stessi soci intendono realizzare.

2.3 L'Associazione intende altresì riunire in un unico ambito tutte le discipline che si prefiggono lo scopo di stimolare la ricerca, lo studio, la pratica e la sperimentazione dell'individuo nei vari campi delle pratiche olistiche, dell'artigianato, dello sport dilettantistico, del benessere globale, bionaturali, energetiche, artistiche e culturali al fine di ottenere un miglioramento sempre crescente della qualità delle condizioni fisiche, mentali, emotive e spirituali, di integrazione ed evoluzione personale e sociale dei propri associati e loro familiari, in armonia anche con i principi della filosofia di vita della Comunità di Damanhur.

2.4 Per realizzare questi scopi si vuole nel contempo valorizzare il territorio anche attraverso il rispetto e la tutela dell'ambiente e della sua ecologia e il risparmio delle risorse idriche, energetiche e alimentari. A questo proposito l'Associazione promuove iniziative e ricerche mediante lo scambio con altre realtà comunitarie o popoli.

2.5 Per questi scopi l'Associazione potrà organizzare e gestire attività di corsi, centri, scuole, stages, seminari, convegni, spettacoli, proiezioni e conferenze, ricreative, ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande correlate allo scopo sociale. Tali attività possono inoltre essere rivolte anche a non associati, nei limiti e modalità stabiliti dalle norme del Terzo Settore.

2.6 Inoltre l'Associazione potrà:

- a. collaborare, partecipare o realizzare delle convenzioni con altri enti del Terzo Settore, enti privati e pubblici su progetti o attività attinenti i propri scopi.
- b. aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a circuiti, reti, confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutarie.
- c. Compiere operazioni e attività di natura immobiliare, mobiliare, finanziario e commerciale, pubblicitarie o editoriali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2.8 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1 Il numero degli associati è illimitato e non deve essere inferiore al minimo previsto dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

3.3 Il numero di Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro associati non può superare il limite previsto dall'art. 35 comma 3 del CTS.

3.4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di

Amministrazione, contestualmente al versamento della quota associativa, una domanda scritta che dovrà contenere:

- se persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- se persona giuridica: la denominazione, la sede, il codice fiscale, il soggetto che ne detiene la rappresentanza legale, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- le dichiarazioni di presa visione dell'informativa dell'art. 13 del GDPR 679/16;

3.5 E' onere dell'associato informare l'Associazione di eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda di adesione.

3.6 La delibera di ammissione a socio non può avvenire sulla base di criteri discriminatori quali genere, etnia, lingua, religione, opinione politiche o altre condizioni personali o sociali, ma dovrà basarsi su criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

3.7 Sono criteri di non ammissione o esclusione:

- a. Comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;
- b. Lo svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e principi statutari.

3.8 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.9 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, restituendo loro la somma versata a titolo di quota associativa.

3.10 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.11 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.12 L'Organo di amministrazione, al momento della delibera di iscrizione o recesso o esclusione o riammissione ai sensi dell'art. 3.10 dell'Associato, deve provvedere a effettuare le annotazioni sul Libro degli Associati. L'Organo di amministrazione provvede altresì ad annotare sul Libro degli Associati le eventuali variazioni comunicate dagli associati.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

3.13 Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. frequentare i locali dell'associazione;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività, anche mediante presentazione di proposte o richieste all'Organo di Amministrazione;
- f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute a favore

dell'Associazione e documentate;

g. ricevere la convocazione delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

h. partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;

i. ricevere la tessera associativa.

3.14 Gli associati hanno il dovere di:

a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b. rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;

c. partecipare attivamente all'Associazione mediante il proprio personale contributo alle attività di cui all'oggetto sociale, in forma spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto;

d. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo;

e. non compiere atti contrari agli scopi associativi o lesivi degli interessi dell'Associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.7 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo.

6.2 Le cariche degli organi associativi sono svolte a titolo gratuito, fatta salva la decisione dell'Assemblea di remunerarle, nei limiti e con le modalità indicate dalle norme in materia.

ART. 7

(Assemblea)

7.1 All'Assemblea (ordinaria e straordinaria) possono partecipare e intervenire, con diritto di voto, tutti gli associati purchè in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o appello nominale.

7.5 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.6 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può validamente essere inviata nei suddetti termini anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato, a condizione che risulti dai libri sociali l'indirizzo di posta elettronica dell'avente diritto a partecipare all'assemblea.

7.7 E' onere dell'associato comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica.

7.8 Nel caso che l'Associazione sia dotata di sito web, la pubblicazione della convocazione dovrà essere effettuata anche sulla home page del sito web medesimo.

7.9 Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.10 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.11 L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qual volta l'Organo amministrativo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.12 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

a. in caso di convocazione ordinaria:

a.i. nomina e revoca i componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

a.ii. nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti dell'Organo amministrativo;

a.iii. approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione;

a.iv. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

a.v. delibera sulla esclusione degli associati, su proposta dell'organo amministrativo;

a.vi. approva gli eventuali regolamenti interni, su proposta dell'organo amministrativo;

a.vii. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

b. in caso di convocazione straordinaria:

b.i. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

b.ii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'associazione.

7.13 L'Assemblea è validamente costituita:

. in ambito ordinario, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati intervenuti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega;

. in ambito straordinario: per lo scioglimento della Associazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti, in proprio o per delega. Diversamente con la presenza di almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

7.14 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza del 50% più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 L'Organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, escludendo le materie di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare e organizzare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il Bilancio di esercizio, con la relazione di missione, e l'eventuale Bilancio sociale;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. deliberare circa l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati, in base a quanto previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea;
- g. proporre all'Assemblea l'importo, le modalità di versamento e i termini delle quote associative;
- h. proporre regolamenti interni all'Associazione;
- i. elaborare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- j. deliberare le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 del CtS).

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) eletti dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni.

8.4 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 Le convocazioni dell'Organo di Amministrazione sono effettuate dal Presidente mediante e-mail o email pec o mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali in cui vengono svolte le attività dell'Associazione con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8.7 La partecipazione agli incontri dell'Organo amministrativo può avvenire

mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa mediante tali mezzi.

8.8 L'Organo di amministrazione è altresì validamente costituito, in assenza di regolare convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

8.9 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.10 Le sedute e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dello stesso Organo.

8.11 L'Organo di amministrazione, ferme restando le norme di legge in materia di responsabilità dell'Organo, può delegare ai suoi componenti specifiche funzioni relative alla gestione dell'Associazione. In tal caso il componente delegato dovrà riferire all'Organo amministrativo almeno ogni tre mesi sul generale andamento della propria attività.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

9.1 Il **Presidente** è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di Amministrazione che siano persone fisiche associate.

9.2 La sua carica dura quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza semplice. Ha la funzione di:

- a. rappresentare legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b. convocare e presiedere l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

9.3 In casi di urgenza, esercita i poteri dell'Organo di Amministrazione con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.5 Il **Vice-Presidente** nominato dall'Assemblea provvede a sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea tra persone fisiche anche non associate al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

12. 1 Il patrimonio dell'Associazione composto da:

- Quote associative
- ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- beni immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2 L'Associazione, secondo le modalità e limiti imposti dalla legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

13.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.2 Gli utili ed avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

14.1 L'Organo amministrativo redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e la relazione di missione dove, integrando i dati economici e patrimoniali, descrive le scelte gestionali assunte rispetto alle attività svolte effettuando le valutazioni e evidenziando gli indicatori che permettano di illustrare l'utilità sociale e gli obiettivi raggiunti dall'Associazione.

14.2 In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, in riferimento all'art. 6 del CTS, si dovrà menzionare nel bilancio il carattere secondario e strumentale di tali attività.

14.3 Il bilancio di esercizio è sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce e depositato presso il RUNTS a cura dell'Organo di amministrazione.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

15.1 L'associazione, nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, secondo le linee guida emanate dai Decreti.

ART. 16

(Libri)

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e di ottenerne estratti a proprie spese, previa richiesta scritta. Le risultanze dei detti libri faranno piena prova nei rapporti tra Associati e nei confronti di terzi.

ART. 17

(Volontari)

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

17.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

17.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e non possono essere effettuate con modalità forfettarie.

17.5 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

17.6 Inoltre, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 18

(Lavoratori)

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 necessario al regolare funzionamento dell'Associazione o a qualificarne o specializzarne l'attività. Il numero di lavoratori non può essere superiore al numero dei volontari nei limiti e modalità indicate dalla Legge.

18.2 I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal CCNL e non può esserci differenze tra gli stessi nei limiti e modalità indicate dalla Legge.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

19.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto disposto dall'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento.

19.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Norme Finali)

20.1 La decisione su qualsiasi controversia tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non possono essere oggetto di arbitrato, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: ciascuna parte potrà nominare un arbitro; i due arbitri così nominati sceglieranno di comune accordo il terzo componente del collegio arbitrale. Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno più opportuno, senza vincoli di forma e nel rispetto del principio del contraddittorio.

20.2 Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'Arbitro, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

ART. 21

(Rinvio)

21.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato: Memè Iginò - Gianluca Eleuteri notaio.

